

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto avv. Donato Cicenìa, procuratore costituito dei sigg.ri Barletta Elvira BRLLVR81C50D508V, Brindisi Angela BRNNGL84D47F262S, Bruschelli Gianfranco BRSGFR65C05D077B, Bulgini Giulia BLGGLI77C48G920W, Carmentano Ilaria CRMLRI84M66C13AN, Cassone Andrea CSSNDR84R18C7100, Castaldo Giovanna CSTGNN85E58F839Z, Concetti Laura CNCLRA87P52I156F,

Coppola Angelo CPPNGL80P01C129F, Cosenza Rosa CSNRSO88A53H860D, Cristiano Teresa CRSTRS85B54B963W, D'aniello Cristina DNLCST76M52A512X, De Filippi Armando DFLRND68S05E472Z,

Di Bello Lucia DBLLCU82M46B963L, Di Gregorio Domenico DGRDNC84M16A515A, Fontana Stefania FNTSFN88P68F839F, Galastro Paola GLSPLA83A65F537H, Incampo Giovanna NCMGNN87R60L418E,

Loiacono Clemente LCNCMN76H12L063A, Manzo Devid MNZDVD83L07A091T, Medaglia Elisa MDGLSE87E70C770D, Pezzullo Maria Angela PZZMNG89L68B963Z, Rabbaglietti Federica RBBFRC86D58D643F, Raco Luigi RCALGU85A30C710D, Restifo Valentina RSTVNT81C53C342Z, Rotelli Roberta RTLRR84R44A271B, Rovere Fabiola RVRFBL90T43H224S, Sansone Monica Rosalia SNSMCR86D58F839T, Sollitto Giuliana SLLGLN82R63A662O, Spizuoco Alessio SPZLSS90B16A509G, Tilotta Salvatore TLTSVT84D05E041I, Ventra Silvia VNTSLV86D49L063G, Zara Roberta ZRARRT73C71E098U,, in adempimento all'Ordinanza del TAR Lazio – Roma, sez. III bis n. 12179/2020 del 19.11.2020,

DA' AVVISO

1. pende ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, sez. III bis, avente RG. n. 7097/2020,
2. i ricorrenti sono: Barletta Elvira BRLLVR81C50D508V, Brindisi Angela BRNNGL84D47F262S, Bruschelli Gianfranco BRSGFR65C05D077B, Bulgini Giulia BLGGLI77C48G920W, Carmentano Ilaria CRMLRI84M66C13AN, Cassone Andrea CSSNDR84R18C7100, Castaldo Giovanna CSTGNN85E58F839Z, Concetti Laura CNCLRA87P52I156F, Coppola Angelo CPPNGL80P01C129F, Cosenza Rosa CSNRSO88A53H860D, Cristiano Teresa CRSTRS85B54B963W, D'aniello Cristina DNLCST76M52A512X, De Filippi Armando DFLRND68S05E472Z, Di Bello Lucia DBLLCU82M46B963L, Di Gregorio Domenico DGRDNC84M16A515A, Fontana Stefania FNTSFN88P68F839F, Galastro Paola GLSPLA83A65F537H, Incampo Giovanna NCMGNN87R60L418E, Loiacono Clemente LCNCMN76H12L063A, Manzo Devid MNZDVD83L07A091T, Medaglia Elisa MDGLSE87E70C770D, Pezzullo Maria Angela PZZMNG89L68B963Z, Rabbaglietti Federica RBBFRC86D58D643F, Raco Luigi RCALGU85A30C710D, Restifo Valentina RSTVNT81C53C342Z, Rotelli Roberta RTLRR84R44A271B, Rovere Fabiola RVRFBL90T43H224S, Sansone Monica Rosalia SNSMCR86D58F839T, Sollitto Giuliana SLLGLN82R63A662O, Spizuoco Alessio SPZLSS90B16A509G, Tilotta Salvatore TLTSVT84D05E041I, Ventra Silvia VNTSLV86D49L063G, Zara Roberta ZRARRT73C71E098U,; l'amministrazione intimata è il Ministero dell'istruzione; Ministero dell'Economia e Finanze; il controinteressato intimato è Giuditta Rosmarino;

3. i provvedimenti impugnati sono: a) dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione n.60 del 10.7.2020, con la quale sono state individuate le procedure di istituzione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – GPS -, nella parte in cui è stato limitato l'accesso alla "I fascia"; b) dei provvedimenti di <<mancato accesso/diniego>> all'ammissione alla "I fascia" subiti dai ricorrenti all'atto della compilazione e sottoscrizione della istanza di partecipazione; c) di ogni altro atto, preordinato, connesso, consequenziale, anche di natura istruttoria, comunque lesivo dei diritti ed interessi legittimi dei ricorrenti, ivi compresi, per quanto possa occorrere e se lesivi i DD.MM. MIUR nn. 374 del 1.6.2017, 666 del 15.7.2019, 1458 del 9.10.2019.

Segue un sunto dei motivi di ricorso:

I) VIOLAZIONE ARTT. 3, 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE ART.2 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22, convertito in L. 6.6.2020 n.41; VIOLAZIONE art.4, c.2bis DL 30.6.2005 n.115, convertito in L. 17.8.2005 n.168; VIOLAZIONE ART.1, comma V, lett. a) DL 29.10.2019 n.126, convertito in L. 20.12.2019 n.159; VIOLAZIONE artt. 5 e 17 Decreto Legislativo 13 Aprile 2017 n.59; VIOLAZIONE ART.1, commi 110, 180, 181 L. 13.7.2015 n.107; DIFETTO DEI PRESUPPOSTI; CONTRASTO FRA ATTI; DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED ISTRUTTORIA; PERPLESSITA'; INGIUSTIZIA MANIFESTA; SVIAMENTO.

Nel I motivo di ricorso alla lettera B) è stato espressamente dedotto quanto segue << B) L'ordinanza è palesemente illegittima, perché viola l'art.4, c.2bis DL 30.6.2005 n.115, convertito in L. 17.8.2005 n.168, a mente del quale l'abilitazione si acquisisce in virtù del superamento delle prove d'esame a seguito di ammissione al concorso disposta ope iudicis ovvero per autotutela. La norma in questione dispone che: <<Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela>>. Sul punto, si è espressa la sez.VI del Consiglio di Stato con la recentissima sentenza n.4167 del 30.6.2020, secondo la quale: <<...L'effetto prodotto dalla norma, come chiarito nella sentenza cit., discende infatti dal conseguimento del titolo in quanto tale, a prescindere dal fatto che l'amministrazione lo abbia o no rilasciato con riserva dell'esito del processo nel merito. La Corte costituzionale, con la sentenza 9 aprile 2009 n.108 e l'ordinanza 19 maggio 2009 n.158, aveva dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità di tale disposizione, sulla base di alcune considerazioni che ne chiariscono lo scopo. Ad avviso della Corte, in primo luogo la norma non prevede una sanatoria, dato che non riguarda vizi o irregolarità già verificatisi, ma dispone per il futuro, disciplinando in via generale gli effetti dell'azione amministrativa. In particolare, essa disciplina il caso, che qui rileva, in cui un candidato sia stato ammesso con riserva ad una prova d'esame per effetto di un provvedimento cautelare e l'abbia in concreto superata: in tal caso, la norma stessa interviene rendendo irreversibile l'effetto così creatosi, a prescindere dall'esito nel merito del processo. Sempre secondo la Corte, la norma in tal modo positivizza ed estende un principio già elaborato dalla giurisprudenza per gli esami di maturità, e pertanto si applica solo agli esami propriamente detti, e non ai concorsi pubblici. La sua ragione ispiratrice è allora costituita dalla volontà, espressa dal legislatore, di proteggere l'affidamento del privato, il quale abbia superato le prove di esame e - in ipotesi - avviato in buona fede la relativa attività professionale, nonché l'interesse generale alla certezza dei tempi di accertamento dell'idoneità dei candidati e dei relativi rapporti da loro instaurati nello svolgimento dell'attività professionale di cui si tratta. Per tale ragione, la Corte ha escluso che la norma violi da un lato la parità di condizioni dei candidati e dall'altro il diritto di difesa dell'amministrazione, perché l'effetto dell'abilitazione consegue pur sempre ad un nuovo accertamento dell'amministrazione stessa, che può riguardare, in potenza, chiunque dei candidati stessi. La giurisprudenza della Sezione, su questa stessa linea, ha riconosciuto anch'essa che la norma è espressione di un principio

generale valido per i corsi di studio ampiamente intesi, ritenendola applicabile anche a chi abbia iniziato e proseguito con profitto un corso universitario superando parte degli esami previsti (Sez. VI, 1° aprile 2019 n.2155) nonché al caso, analogo al presente, di ammissione con riserva di un insegnante ad un percorso abilitante speciale – PAS (Sez. VI, 4 gennaio 2016 n.6). La norma in questione va quindi applicata al procedimento per cui è causa, e produce sul piano sostanziale il consolidamento degli effetti prodottisi con l'ammissione con riserva>>. Alla luce di quanto esposto, non è dato comprendere perché l'impugnata ordinanza non soltanto non abbia espressamente indicato nel testo la facoltà per i partecipanti di avvalersi del richiamato titolo di abilitazione, ma, al contrario, abbia addirittura precluso ai ricorrenti, in sede di compilazione della istanza di partecipazione, l'accesso al campo relativo all'abilitazione, onde far valere la propria condizione abilitante.

A tanto consegue l'illegittimità dell'ordinanza e l'obbligo per la P.A. di provvedere, in sede di adempimento ed in applicazione dell'art.4, c.2bis DL 30.6.2005 n.115, convertito in L. 17.8.2005 n.168, al riconoscimento del possesso dell'abilitazione ed all'inserimento nella I fascia GPS>>;

II) VIOLAZIONE ARTT. 3, 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE ART.2 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020 n. 22, convertito in L. 6.6.2020 n.41; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

Dalla lettura del provvedimento non emerge che l'ordinanza sia stata adottata dopo aver sentito anche il Ministero per la Pubblica Amministrazione.

Se così fosse, a tanto conseguirebbe una aperta violazione di legge e del giusto procedimento.

III) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 e 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEGLI ART. 1, 2, 2 bis e 3 L. 7.8.1990 n.241; DIFETTO DI PRESUPPOSTI; SVIAMENTO; INESISTENZA DI MOTIVAZIONE ED ISTRUTTORIA; DIFETTO DI INTERESSE PUBBLICO; CONTRASTO FRA ATTI; CONTRADDITTORIETÀ; ILLOGICITÀ E PERPLESSITÀ; TRAVISAMENTO, SVIAMENTO.

L'ordinanza impugnata viola gli artt. 1, 2, 2 bis e 3 della legge sul procedimento amministrativo. Ed infatti, a mente delle citate disposizioni, ogni provvedimento amministrativo deve essere sorretto da una idonea motivazione, che possa chiarire le ragioni in fatto ed in diritto che hanno determinato la P.A. ad assumere tale comportamento.

4. I controinteressati sono i docenti inseriti nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze GPS, ai sensi dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10.7.2020;
5. lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. la indicata notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con Ordinanza n. 12179/2020 del 19.11.2020, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma – sez. III bis;
7. si riporta di seguito il testo integrale del ricorso:

<< ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

RICORRONO: Barletta Elvira BRLLVR81C50D508V, Brindisi Angela BRNNGL84D47F262S, Bruschelli Gianfranco BRSGFR65C05D077B, Bulgini Giulia BLGGLI77C48G920W, Carmentano Ilaria CRMLRI84M66C13AN, Cassone Andrea CSSNDR84R18C7100, Castaldo Giovanna CSTGNN85E58F839Z, Concetti Laura CNCLRA87P52I156F, Coppola Angelo CPPNGL80P01C129F, Cosenza Rosa CSNRSO88A53H860D, Cristiano Teresa CRSTRS85B54B963W, D'aniello Cristina DNL CST76M52A512X, De Filippi Armando DFLRND68S05E472Z, Di Bello Lucia DBLLCU82M46B963L, Di Gregorio Domenico DGRDNC84M16A515A, Fontana Stefania FNTSFN88P68F839F, Galastro Paola GLSPLA83A65F537H, Incampo Giovanna NCMGNN87R60L418E, Loiacono Clemente LCNCMN76H12L063A, Manzo Devid MNZDVD83L07A091T, Medaglia Elisa MDGLSE87E70C770D, Pezzullo Maria Angela PZZMNG89L68B963Z, Rabbaglietti Federica RBBFRC86D58D643F, Raco Luigi RCALGU85A30C710D, Restifo Valentina RSTVNT81C53C342Z, Rotelli Roberta RTLRT84R44A271B, Rovere Fabiola RVRFB190T43H224S, Sansone Monica Rosalia SNSMCR86D58F839T, Solitto Giuliana SLLGLN82R63A662O, Spizuoco Alessio SPZLSS90B16A509G, Tilotta Salvatore TLTSVT84D05E041I, Ventra Silvia VNTSLV86D49L063G, Zara Roberta ZRARRT73C71E098U, tutti rapp.ti e difesi, g.m.a m., dall'avv. Donato Cicenìa (c.f. CCN DNT 61H05 G942V), con domicilio eletto in Roma, alla Via Taranto, 95, lotto C, scala A. [pec studiolegalecicenìa@messaggipec.it; fax: 082571099].

CONTRO: il Ministero dell'Istruzione – M.I. -, in persona del Ministro, suo legale rapp.te pt. ed altri

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE: a) dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione n.60 del 10.7.2020, con la quale sono state individuate le procedure di istituzione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – GPS –, nella parte in cui è stato limitato l'accesso alla "I fascia"; b) dei provvedimenti di <<mancato accesso/diniego>> all'ammissione alla "I fascia" subiti dai ricorrenti all'atto della compilazione e sottoscrizione della istanza di partecipazione; c) di ogni altro atto, preordinato, connesso, consequenziale, anche di natura istruttoria, comunque lesivo dei diritti ed interessi legittimi dei ricorrenti, ivi compresi, per quanto possa occorrere e se lesivi i DD.MM. MIUR nn. 374 del 1.6.2017, 666 del 15.7.2019, 1458 del 9.10.2019; nonché PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA della legittimità e validità del titolo di abilitazione così come conseguito dai ricorrenti, nonché PER LA CONSEGUENTE CONDANNA del Ministero dell'Istruzione all'adempimento consistente: 1. nel RICONOSCIMENTO della legittimità e validità del titolo di abilitazione così come conseguito dai ricorrenti; 2. nell'INSERIMENTO dei ricorrenti nella I fascia GPS.

FATTO

I) I ricorrenti, possedendo i requisiti prescritti, hanno presentato domanda per l'inserimento nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – GPS –, istituite con ordinanza del Ministro dell'Istruzione n.60 del 10.7.2020, successivamente pubblicata sulla GURI.

II) L'indicata ordinanza è stata adottata dal Ministro dell'Istruzione – M.I. - in applicazione dell'art.2 D.L. 8.4.2020 n.22, convertito con L.n.41 del 6.6.2020, al fine di emanare, per i soli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, misure specifiche concernenti le procedure di istituzione delle graduatorie previste dall'art.4, commi 6bis e 6ter L.n.124 del 3.5.1999.

Le indicate graduatorie GPS consentono l'attribuzione degli incarichi di supplenza annuale ovvero temporanea, finalizzati a garantire la continuità dell'attività didattica in presenza di posto vacante, non coperto in via ordinaria.

III) Il M.I. ha inteso istituire due "fasce" di GPS, distinte per titoli di ingresso.

A mente dell'art. 3 dell'impugnata ordinanza, nella I fascia possono accedere soltanto i docenti in possesso di abilitazione.

Nella seconda fascia – sempre a mente dell'art.3 - possono accedere coloro che, privi di abilitazione, risultano in possesso dei requisiti generali previsti dall'ordinanza medesima, oltre a titoli specificamente indicati.

La differenziazione in due "fasce" comporta la priorità nell'attribuzione della supplenza.

IV) All'atto della compilazione della domanda, i ricorrenti hanno avuto negato l'accesso al campo relativo all'abilitazione, perché rigidamente <<settato>> sulla indicazione del numero del provvedimento di abilitazione.

È stato a loro precluso di indicare le condizioni per le quali l'abilitazione risulta in loro possesso.

I ricorrenti, infatti, sono in possesso di tutte le condizioni ed i titoli abilitanti rappresentati dall'abilitazione conseguita ex art.4, c.2bis DL 30.6.2005 n.115, convertito in L. 17.8.2005 n.168, a cagione del superamento delle prove d'esame a seguito di ammissione al concorso ope iudicis ovvero per autotutela.

V) Tenuto conto della immediata lesività dell'ordinanza del M.I. n.60/2020, ai ricorrenti non è residua altra possibilità di tutela dei propri diritti ed interessi legittimi se non quella di proporre ricorso innanzi al TAR adito, al fine di richiedere l'integrale accoglimento della domanda giudiziale per i seguenti motivi di

DIRITTO

I) VIOLAZIONE ARTT. 3, 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE ART.2 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22, convertito in L. 6.6.2020 n.41; VIOLAZIONE art.4, c.2bis DL 30.6.2005 n.115, convertito in L. 17.8.2005 n.168; DIFETTO DEI PRESUPPOSTI; CONTRASTO FRA ATTI; DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED ISTRUTTORIA; PERPLESSITA'; INGIUSTIZIA MANIFESTA; SVIAMENTO.

Il M.I., ritenendo di ottemperare al precetto normativo introdotto dall'art.2 DL 8.4.2020 n.22, ha inteso istituire due "fasce" di GPS, distinte per titoli di ingresso.

A) L'art. 3 dell'impugnata ordinanza dispone che nella I fascia possono accedere soltanto i docenti in possesso di abilitazione. Nella seconda fascia – sempre a mente dell'art.3 - possono accedere coloro che, privi di abilitazione, risultano in possesso dei requisiti generali previsti dall'ordinanza medesima, oltre a titoli specificamente indicati.

La differenziazione in due "fasce" comporta la priorità nell'attribuzione della supplenza.

All'atto della compilazione della domanda, i ricorrenti hanno avuto negato l'accesso al campo relativo all'abilitazione, perché rigidamente <<settato>> sulla indicazione del numero del provvedimento di abilitazione.

È stato a loro precluso di indicare le condizioni per le quali l'abilitazione risulta in loro possesso.

Come già chiarito in punto di fatto, i ricorrenti sono in possesso di tutte le condizioni ed i titoli abilitanti rappresentati dall'abilitazione conseguita ex art.4, c.2bis DL 30.6.2005 n.115, convertito in L. 17.8.2005 n.168, a cagione del superamento delle prove d'esame a seguito di ammissione al concorso ope iudicis ovvero per autotutela.

B) L'ordinanza è palesemente illegittima, perché viola l'art.4, c.2bis DL 30.6.2005 n.115, convertito in L. 17.8.2005 n.168, a mente del quale l'abilitazione si acquisisce in virtù del superamento delle prove d'esame a seguito di ammissione al concorso disposta ope iudicis ovvero per autotutela.

La norma in questione dispone che: <<Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela>>.

Sul punto, si è espressa la sez.VI del Consiglio di Stato con la recentissima sentenza n.4167 del 30.6.2020, secondo la quale: <<...L'effetto prodotto dalla norma, come chiarito nella sentenza cit., discende infatti dal conseguimento del titolo in quanto tale, a prescindere dal fatto che l'amministrazione lo abbia o no rilasciato con riserva dell'esito del processo nel merito. La Corte costituzionale, con la sentenza 9 aprile 2009 n.108 e l'ordinanza 19 maggio 2009 n.158, aveva dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità di tale disposizione, sulla base di alcune considerazioni che ne chiariscono lo scopo. Ad avviso della Corte, in primo luogo la norma non prevede una sanatoria, dato che non riguarda vizi o irregolarità già verificatisi, ma

dispone per il futuro, disciplinando in via generale gli effetti dell'azione amministrativa. In particolare, essa disciplina il caso, che qui rileva, in cui un candidato sia stato ammesso con riserva ad una prova d'esame per effetto di un provvedimento cautelare e l'abbia in concreto superata: in tal caso, la norma stessa interviene rendendo irreversibile l'effetto così creatosi, a prescindere dall'esito nel merito del processo. Sempre secondo la Corte, la norma in tal modo positivizza ed estende un principio già elaborato dalla giurisprudenza per gli esami di maturità, e pertanto si applica solo agli esami propriamente detti, e non ai concorsi pubblici. La sua ragione ispiratrice è allora costituita dalla volontà, espressa dal legislatore, di proteggere l'affidamento del privato, il quale abbia superato le prove di esame e - in ipotesi - avviato in buona fede la relativa attività professionale, nonché l'interesse generale alla certezza dei tempi di accertamento dell'idoneità dei candidati e dei relativi rapporti da loro instaurati nello svolgimento dell'attività professionale di cui si tratta. Per tale ragione, la Corte ha escluso che la norma violi da un lato la parità di condizioni dei candidati e dall'altro il diritto di difesa dell'amministrazione, perché l'effetto dell'abilitazione consegue pur sempre ad un nuovo accertamento dell'amministrazione stessa, che può riguardare, in potenza, chiunque dei candidati stessi. La giurisprudenza della Sezione, su questa stessa linea, ha riconosciuto anch'essa che la norma è espressione di un principio generale valido per i corsi di studio ampiamente intesi, ritenendola applicabile anche a chi abbia iniziato e proseguito con profitto un corso universitario superando parte degli esami previsti (Sez. VI, 1° aprile 2019 n.2155) nonché al caso, analogo al presente, di ammissione con riserva di un insegnante ad un percorso abilitante speciale - PAS (Sez. VI, 4 gennaio 2016 n.6). La norma in questione va quindi applicata al procedimento per cui è causa, e produce sul piano sostanziale il consolidamento degli effetti prodottisi con l'ammissione con riserva,...>>.

Alla luce di quanto esposto, non è dato comprendere perché l'impugnata ordinanza non soltanto non abbia espressamente indicato nel testo la facoltà per i partecipanti di avvalersi del richiamato titolo di abilitazione, ma, al contrario, abbia addirittura precluso ai ricorrenti, in sede di compilazione della istanza di partecipazione, l'accesso al campo relativo all'abilitazione, onde far valere la propria condizione abilitante.

A tanto consegue l'illegittimità dell'ordinanza e l'obbligo per la P.A. di provvedere, in sede di adempimento ed in applicazione dell'art.4, c.2bis DL 30.6.2005 n.115, convertito in L. 17.8.2005 n.168, al riconoscimento del possesso dell'abilitazione ed all'inserimento nella I fascia GPS.

II) VIOLAZIONE ARTT. 3, 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE ART.2 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020 n. 22, convertito in L. 6.6.2020 n.41; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

L'impugnata ordinanza è stata adottata dal Ministro dell'Istruzione - M.I. - in applicazione dell'art.2 D.L. 8.4.2020 n.22, convertito con L.n.41 del 6.6.2020, al fine di emanare, per i soli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, misure specifiche concernenti le procedure di istituzione delle graduatorie previste dall'art.4, commi 6bis e 6ter L.n.124 del 3.5.1999.

Il richiamato art.2 DL n.22/2020 richiede che il Ministro, prima dell'adozione dell'ordinanza, oltre al CSPI, senta anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero per la Pubblica Amministrazione.

Dalla lettura del provvedimento non emerge che l'ordinanza sia stata adottata dopo aver sentito anche il Ministero per la Pubblica Amministrazione.

Se così fosse, a tanto conseguirebbe una aperta violazione di legge e del giusto procedimento.

III) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 e 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEGLI ART. 1, 2, 2 bis e 3 L. 7.8.1990 n.241; DIFETTO DI PRESUPPOSTI; SVIAMENTO; INESISTENZA DI MOTIVAZIONE ED ISTRUTTORIA; DIFETTO DI INTERESSE PUBBLICO; CONTRASTO FRA ATTI; CONTRADDITTORIETÀ; ILLOGICITÀ E PERPLESSITÀ; TRAVISAMENTO, SVIAMENTO.

L'ordinanza impugnata viola gli artt. 1, 2, 2 bis e 3 della legge sul procedimento amministrativo.

Ed infatti, a mente delle citate disposizioni, ogni provvedimento amministrativo deve essere sorretto da una idonea motivazione, che possa chiarire le ragioni in fatto ed in diritto che hanno determinato la P.A. ad assumere tale comportamento. Peraltro, la motivazione ha la funzione di consentire la verifica della correttezza e della linearità dell'iter logico-giuridico seguito dall'Amm.ne e, nel contempo, di cogliere la diretta correlazione fra l'istruttoria compiuta e il provvedimento adottato. È di tutta evidenza, che le disposizioni in epigrafe hanno natura cogente e generale, perché rappresentano la manifestazione e l'attuazione del principio costituzionalmente protetto della correttezza, imparzialità e buon andamento della P.A. (art.97 Costituzione).

Sul punto, la IV sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5257 del 9 ottobre 2012, ha avuto modo di affermare che "la motivazione del provvedimento amministrativo deve consistere nella indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione e deve essere tale da rendere possibile la ricostruzione del processo logico attraverso il quale si è formata la volontà e ciò sia per consentire all'interessato di conoscere compiutamente le ragioni poste a fondamento del provvedimento e, conseguentemente di correggere i propri atti, ovvero di approntare una congrua difesa qualora intenda adire la via giurisdizionale, per la tutela dei propri interessi sia per consentire al giudice eventualmente adito di valutare la fondatezza delle censure dedotte" (giurisdizione pacifica).

Anche di recente, il TAR CAMPANIA - SA -, con sentenza 5.10.2018 n. 1381, ha affermato che << È ben noto che la motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. l. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti. Il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (cfr.: Cons. St., sez. III, 30 aprile 2014, n. 2247; Id., sez. VI, 4 novembre 2013, n. 5293; TarPuglia, Lecce, sez. I, 25 luglio 2014, n. 1964)...>>.

Nel caso di specie, non è dato comprendere perché l'impugnata ordinanza non soltanto non abbia espressamente indicato nel testo la facoltà per i partecipanti di avvalersi del richiamato titolo di abilitazione, ma, al contrario, abbia addirittura precluso ai ricorrenti, in sede di compilazione della istanza di partecipazione, l'accesso al campo relativo all'abilitazione, onde far valere la propria condizione abilitante.

Appare del tutto opaco il comportamento amministrativo della P.A.

Anche sotto tale profilo d'indagine, il ricorso merita integrale accoglimento.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede che il Collegio Giudicante voglia acquisire dalla Amministrazione resistente tutti gli atti ed i documenti, anche di natura istruttoria, indispensabili per la definizione del giudizio, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 63 – 69 CPA.

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Il fumus boni iuris emerge evidente dai motivi di ricorso.

Irreparabile ed irreversibile è il danno per i ricorrenti, tenuto conto che la mancata sospensione dei provvedimenti impugnati determina, fra l'altro, in via immeditata, la loro esclusione dalla "I fascia GPS".

Nella comparazione degli interessi sicuramente recessivo è quello astrattamente vantato dal MIUR, tenuto conto che, a tutela del pubblico interesse, i ricorrenti, grazie ai molteplici titoli abilitativi conseguiti, sono già perfettamente formati per l'insegnamento.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e della domanda di sospensione e di ogni altra domanda ivi contenuta.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminato. Si versa, pertanto, il contributo unificato pari ad € 650.

Conseguenze di legge anche in ordine alle spese.

Avv. Donato Cicenìa >>

Avv. Donato Cicenìa